FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. - Calcio a 5 - SGS - Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 275/CGF (2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 263/CGF – RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2012

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. SEBASTIANO FARACI DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMI 2 E 4, STATUTO FEDERALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5080/103PF11-12/GT/DL - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 126 del 17.4.2012)

La Procura Federale ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ha prosciolto l'allenatore Faraci Sebastiano (Com. Uff. n. 126 del 17.4.2012) dalla violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. correlato all'art. 30 dello Statuto Federale, avendo ritenuto, sulla base di una delibera assunta dal TNAS in data 4.10.2010 nel lodo Setten e Treviso c/ F.I.G.C., che il predetto, deferito per aver sporto una denuncia-querela contro altro tesserato senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la prescritta aurorizzazione federale, non avesse violato il vincolo di giustizia in quanto "l'azione penale era da ritenersi libera non trovando tutela nell'ambito della giurisdizione domestica".

Sostiene che la tesi privilegiata in prima istanza non possa essere condivisa vuoi perchè vulnerante il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, vuoi perchè l'obbligo previsto dalla norma statutaria non comporta alcuna lesione dei diritti del tesserato, vuoi infine perchè è inesatto che l'ordinamento federale sia carente di strumenti atti a garantire la tutela di tali diritti; chiede, pertanto la riforma della decisione gravata.

Il ricorso non può essere accolto ma non per le ragioni succintamente rappresentate nella scarna ed apodittica motivazione della Commissione Disciplinare.

Già, infatti, questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che l'organizzazione federale è attrezzata con efficienti strutture per garantire ai propri tesserati le più soddisfacenti salvaguardie dei diritti individuali.

Ciò chiarito è però da evidenziare come un'approfondita ed attenta lettura degli atti riguardanti la fattispecie non fornisce prove tranquillanti circa l'avvenuta consumazione dell'infrazione contestata all'incolpato.

Ed invero, ove si esamini col dovuto scrupolo la denuncia-querela sporta il 19.3.2011 presso il Commissariato di P.S. "Barriera Milano" di Torino, costituente l'oggetto della condotta antiregolamentare perseguita, ci si accorge come la stessa venne indirizzata contro "persona da identificare", contro soggetto, cioè, di cui il Faraci non aveva certa e precisa contezza.

Nè può opporsi a confutazione che,nel corso del relativo verbale, il querelante abbia riferito di aver appreso, da notizie di stampa, che l'autore dell'aggressione in suo danno andava identificato in certo Tarallo Michele, tesserato per un sodalizio piemontese, in quanto tale precisazione,sia per l'opinabile attendibilità della fonte, sia per l'implicito timore di evitare il rischio di possibili ripercussioni di natura giudiziaria, non può qualificarsi correttamente come un vero e proprio atto di accusa, ma piuttosto come un imput investigativo fornito per il proseguimento e lo sviluppo delle indagini.

Da quanto sopra è lecito dedurre che al momento di presentazione della querela mancasse nell'attuale incolpato la consapevolezza di agire nei confronti di altro tesserato e, quindi, di contravvenire al vincolo di giustizia di guisa che la decisione di primo grado va, sia pure per ragioni totalmente diverse, confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il come sopra proposto dal Procuratore Federale.

2. RICORSO FINPLANET FIUMICINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCESCO MOLITIERNO SEGUITO GARA FINPLANET FIUMICINO CALCIO A5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 21.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 744 del 24.4.2012)

Il Giudice Sportivo la presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 744 del 24.4.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Francesco Molitierno.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Finplanet Fiumicino/Luparense disputato il 21.4.2012, il Molitierno veniva espulso per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei calciatori avversari, nell'abbandonare il terreno di gioco scagliava in campo una sedia ubicata nei pressi della panchina senza colpire alcuno.

Avverso tale provvedimento la società Finplanet Fiumicino ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.4.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 22.5.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Finplanet Fiumicino di Fiumicino (Roma), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:
 - AMMENDA DI € 300,00 ALLA RECLAMANTE;
 - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.9.2012 AL SIG. DI BENEDETTO SERGIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ;
 - SQUALIFICA FIN AL 31.5.2012 AL CALCIATORE PEZZI ANTONIO,

INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, VIRTUS PRATOLA CALCIO/PINETO CALCIO DELL'1.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 63 del 26.4.2012)

L' A.D.S. Virtus Pratola Calcio ha proposto reclamo contro il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato nel Com. Uff. n. 51 dell'8.3.2012, con il quale è stata irrogata a carico della società l'ammenda di € 300,00, a carico del dirigerte Sergio Di Benedetto l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.3.2013 e a carico del calciatore Antonio Pezzi la squalifica fino al 30.6.2012, per comportamenti gravemente antisportivi tenuti in occasione della gara tra la reclamante e l'Associazione Sportiva Pineto Calcio, disputata il 1.3.2012.

Preliminarmente il collegio rileva come la reclamante abbia già proposto reclamo -unitamente agli altri due soggetti sanzionati, anche se con appelli autonomi- al Giudice Sportivo di secondo grado, ossia alla Commissione Disciplinare Territoriale, che, dopo aver svolto una scrupolosa istruttoria, ha ridotto sia la squalifica inflitta al calciatore e sia l'inibizione inflitta al suddetto dirigente, confermando invece la sanzione dell'ammenda a carico della società.

Ciò risulta dal Com. Uff. n. 63 del 26.4.2012.

Tale circostanza rende inammissibile il ricorso, essendo quella una decisione definitiva che non tollera ulteriori gradi di giudizio, così come previsto dall'ordinamento sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Virtus Pratola Calcio di Pratola Peligna (L'Aquila).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPUOZZO ANTONIO SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAGLIARI CALCIO A5/LORETO APRUTINO DEL 12.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 805 del 14.5.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 805 del 14.5.2012), in relazione alla gara di Play Off Serie A2 Secondo turno del Campionato Nazionale Calcio a Cinque, Cagliari Calcio/Loreto Aprutino svoltasi il 12.5.2012, irrogava varie sanzioni nei confronti di più tesserati della Loreto Aprutino, tra le quali la squalifica per tre gare al calciatore (portiere) Capuozzo Antonio "perché a fine gara colpiva con un calcio un dirigente della squadra avversaria".

In data 21.5.2012, la Loreto Aprutino, nel fare acquiescenza ed accettare gli altri punti oggetto della decisione del Giudice Sportivo, ricorreva solo avverso la suddetta squalifica, lamentando anzitutto che nel referto del Commissario di Campo manca totalmente ogni riferimento all'indebito ingresso sul terreno di gioco, al termine della gara, di decine di sostenitori della società Cagliari Calcio e poi che, a seguito di tale ingresso, il Capuozzo, circondato da 2/3 persone che tentavano di aggredirlo, scalciava uno di esse - e non un dirigente della squadra ospitante - per crearsi un varco e riparare negli spogliatoi.

Conclusivamente la ricorrente società chiede, in via istruttoria supplemento di referto da parte del Commissario di Campo, volto ad accertare tutte le circostanze riportate nel ricorso e, nel merito, la riduzione della squalifica della sanzione irrogata al Capuozzo, con eventuale irrogazione di sanzione a carico del Cagliari Calcio, all'esito dell'integrazione di refertazione da parte del menzionato Commissario di Campo.

Il ricorso va respinto.

Anzitutto, dall'allegato di referto si rileva che il Commissario di Campo, invero, dà atto che alcune persone non autorizzate erano indebitamente entrate nel terreno di gioco a fine gara (un sostenitore della Loreto Aprutino e un paio di dirigenti, non in elenco, della soc. Cagliari) e si rileva, altresì, una descrizione dettagliata dell'accaduto, in base al quale il portiere Capuozzo Antonio profferiva frase volgare e, avvicinatosi al dirigente del Cagliari, signor Licheri, colpiva quest'ultimo con un calcio all'altezza dell'addome.

In presenza di siffatta chiara ed esaustiva descrizione, non può non valorizzarsi il valore di prova privilegiata attribuibile ai referti arbitrali e per conseguenza, ritenuta la superfluità del richiesto supplemento istruttorio e valutato il descritto comportamento del calciatore siccome connotato da intensa deplorevolezza, la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Loreto Aprutino Calcio a 5 di Loreto Aprutino (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 30 maggio 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete